

Allegato B  
al N. 332/40  
di raccolta.

S T A T U T O

ART.1

E' promosso e costituito per iniziativa del Corpo Volontari della Libertà un Ente a carattere nazionale e stabile, denominato "Fondazione Corpo Volontari della Libertà".

ART.2

La Fondazione è apartitica ed apolitica.

ART.3

La fondazione ha lo scopo di promuovere e realizzare, direttamente o a mezzo di altri enti o associazioni, iniziative assistenziali a favore dei bisognosi delle categorie dei combattenti e degli orfani e figli di dispersi, di mutilati e invalidi della Guerra di Liberazione e loro famiglie, senza tralasciare di favorire le iniziative dirette ad illustrare e valorizzare il contributo italiano alla Guerra di Liberazione.

ART.4.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni conferiti con l'atto ricevuto dal Notaio Quadri di Milano del 10 settembre 1948 rep.n.18828 registrato a Milano il 29 settembre 1948 n.5587 vol.878 e se ancora esistenti e dai beni e dalle rendite dagli stessi derivanti; dai contributi assegnati dallo

2.

Stato o da enti pubblici e privati o da cittadini; dai lasciti, donazioni, oblazione di enti, istituti o privati; dai proventi derivati da gestioni di eventuali concessioni da parte dello stato od altro ente pubblico o privato.

Le rendite saranno erogate agli scopi di cui all'art.3, fatta eccezione per i sussidi dati per favorire l'educazione, l'istruzione e l'avviamento professionale delle categorie suddette, semprechè sussista lo stato di bisogno. L'ente non accorderà in nessun caso pensioni vitalizie o assegni continuativi o elargizioni periodiche.

#### ART.5

La Fondazione ha sede in Roma e potrà istituire rappresentanze nel territorio nazionale, nelle forme più adatte al raggiungimento degli scopi che si propone. La costituzione delle rappresentanze viene deliberata dal Comitato Direttivo.

#### ART.6

Il Comitato Direttivo della Fondazione è composto dai soci fondatori e cioè dagli ex componenti del Comando Generale del Corpo Volontari della Libertà (Ferruccio Parri, Luigi Longo, G.Battista Stucchi, Mario Argenton e Eugenio Cefis, cooptato quest'ultimo in sostituzione di Enrico Mattei) e da





due rappresentanti designati da ciascuna delle tre  
 Associazioni Partigiane A.N.P.I., F.I.V.L. e F.I.A.P." 3


ART.7

" I membri fondatori rimarranno in carica a vita e, venendo a mancare potranno essere sostituiti solo per cooptazione da parte del Comitato Direttivo alla unanimità, purchè sempre salvaguardando la rappresentatività delle formazioni facenti parte del Comando Generale del Corpo volontari della Libertà, con persone scelte tra quelle che si sono maggiormente distinte per particolari benemerienze nella lotta per la liberazione o negli studi e nelle ricerche relative alla lotta stessa.

I rappresentanti delle Associazioni vengono designati dalle associazioni stesse e resteranno in carica tre anni; essi potranno essere riconfermati sempre su designazione delle rispettive associazioni".

ART.8

Il Comitato Direttivo si raduna ordinariamente almeno una volta l'anno entro tre mesi dall'inizio dell'anno per l'approvazione del bilancio e l'eventuale rinnovo dei suoi componenti, nonché sugli altri argomenti che saranno posti all'ordine del giorno e straordinariamente quante volte occorra a discrezione del Presidente, o su richiesta di almeno in metà



4

dei suoi membri.

Esso nomina tra i suoi componenti il Presidente, un Vice Presidente ed un amministratore, nonchè nomina tra i suoi membri i componenti del Comitato esecutivo ai sensi del successivo art.15.

ART.9

Il Comitato Direttivo delibera circa:

- 1) Il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- 2) l'acquisto di beni immobili e l'accettazione dei lasciti e donazioni;
- 3) le trasformazioni o diminuzioni del patrimonio;
- 4) le disposizioni di massima circa la erogazione delle rendite;
- 5) la compilazione e l'approvazione dei regolamenti di servizio interno, le modifiche dello Statuto, ed in generale delibera su tutte le questioni riguardanti l'amministrazione ordinaria e straordinaria, e in qualsiasi materia per il raggiungimento degli scopi sociali.

ART.10

Il Comitato Direttivo delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri ed a maggioranza assoluta salvo nel caso previsto dall'art.7. In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.





prima della data di convocazione.

#### ART.14

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente; in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, lo sostituisce.

All'Amministratore spetta la direzione degli Uffici e dei servizi della Fondazione, dirige il personale addetto e svolge qualsiasi attività relativa alla ordinaria gestione di amministrazione; nell'ambito delle deliberazioni adottate dal Comitato Direttivo e dal Comitato esecutivo.

#### ART.15

Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente (o da un membro del comitato da lui delegato) che lo presiede, dall'amministratore e da tre membri uno per ciascuna delle tre associazioni partigiane; viene convocato di regola una volta ogni trimestre, e straordinariamente, quante volte occorra e con le modalità stabilite dall'art.12. Esso dura in carica tre anni.

Il Comitato Esecutivo:

- 1) elabora e propone il progetto di bilancio e di conto consuntivo corredato dal conto finanziario;
- 2) stabilisce le norme per la erogazione delle rendite nell'ambito delle disposizioni di massima.

*Gianni Bortolotti*

*M. M. Bortolotti*



fissate dal Comitato Direttivo;

7

3) svolge attività diretta ad incrementare il patrimonio della fondazione, secondo i criteri stabiliti dall'art.3;

4) provvede all'amministrazione contabile e decide in merito ai rendiconti degli organi dipendenti;

5) provvede per tutte le azioni possessorie, atti cautelativi ed esecutivi, salvo ratifica del Comitato Direttivo;

6) gestisce i beni costituenti il patrimonio della Fondazione e le eventuali attività della stessa secondo i criteri di sana ed oculata amministrazione;

7) esamina per l'eventuale approvazione le deliberazioni e le misure dettate dal presidente in conformità al paragrafo 5 dell'art.13.

#### ART.16

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi nominati uno da ciascuna delle tre associazioni partigiane A.N.P.I., F.I.V.L. e F.I.A.P. e tre supplenti nominati anche essi uno da ciascuna associazione. Essi durano in carica tre anni.

#### ART.17

I revisori dei conti:

a) esaminano i libri della Fondazione per conoscere le operazioni e gli atti compiuti dalla stessa;

- b) verificano l'adempimento delle disposizioni di legge nonché di quelle statutarie e regolamentari della Fondazione;
- c) rivedono i bilanci preventivi e conti consuntivi;
- d) redigono di volta in volta relazione da conservarsi tra gli atti della Fondazione;
- e) intervengono con voto consultivo alla riunione del Comitato Direttivo.

## ART.18

In caso di scioglimento della Fondazione da deliberarsi con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Comitato Direttivo, o di cessazione della Fondazione stessa per qualunque motivo, il suo patrimonio dovrà essere in ogni modo devoluto ad una istituzione avente finalità affine; in ogni caso sotto la denominazione "Corpo Volontari della Libertà"; o devoluta da un ente istituito od istituendo, che curi la illustrazione e la divulgazione del contributo degli italiani alla Guerra di Liberazione.

*Giuseppe De Michelis*

*Chapman*

